

Ordinanza su armi e munizioni che possono essere utilizzate per la caccia, ecc. ¹⁾

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 49, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 54, paragrafo 3 della legge sulla caccia e la gestione della selvaggina, (cfr. testo unico n. [265639](#) del [21 marzo 2019](#) [26 maggio 2023](#)) e dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 59, paragrafo 4, della legge sulle sostanze chimiche, (cfr. testo unico n. [2246](#) del [17 febbraio 2022](#) [4 gennaio 2023](#)), è disposto quanto segue:

Armi da fuoco

Articolo 1. Le seguenti armi da fuoco possono essere utilizzate, se in buone condizioni, per la caccia e il controllo in conformità alle norme stabilite nell'ordinanza sui danni causati dalla selvaggina:

1) Fucili a canna liscia con una lunghezza della canna non inferiore a 55 cm di calibro 12 o inferiore e che non possono contenere più di due colpi, fatto salvo il paragrafo 2.

2) Armi a canna rigata, a eccezione dei fucili completamente automatici.

Tuttavia, i fucili semiautomatici non possono contenere più di 3 colpi, (cfr. [paragrafo 3](#)), a meno che l'Agenzia danese per la natura non autorizzi diversamente, in conformità all'ordinanza sui danni causati dalla selvaggina, ~~fatto salvo il paragrafo 3.~~

(2) Tuttavia, i fucili da caccia progettati per contenere più di 2 colpi possono essere utilizzati se sono dotati di un dispositivo permanente che garantisca che l'arma possa contenere non più di 2 colpi.

(3) Tuttavia, i fucili semiautomatici progettati per contenere più di 3 colpi possono essere utilizzati se il caricatore è dotato di un dispositivo permanente che garantisca che l'arma non possa contenere più di 3 colpi. Possono essere caricati al massimo 2 colpi nel caricatore e 1 colpo nella camera.

(4) I fucili da caccia possono essere utilizzati per le specie di selvaggina specificate nelle classi 2-5 (cfr. allegato 1), ma non per le foche. Tuttavia, la caccia al capriolo con fucili non può essere praticata dal 16 maggio al 15 luglio.

(5) I fucili da caccia di calibro inferiore a 20 possono essere utilizzati solo per le specie di selvaggina specificate nella classe 5 (cfr. allegato 1).

(6) Nelle armi da fuoco in cui il propellente è l'aria, il proiettile deve avere un diametro di almeno 5,5 mm.

(7) I revolver e le pistole non possono essere utilizzati per la caccia e il controllo.

(8) L'uso di canne intercambiabili con rigatura nei fucili a canna liscia non significa che la pistola sia considerata un'arma a canna rigata.

Munizioni

Articolo 2. Le cartucce a pallini per fucili da caccia a canna liscia possono essere utilizzate per la caccia e il tiro, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) Cartucce di tiro aventi una densità di tiro uguale o superiore a 7 g/cm³.

2) Le cartucce di tiro aventi una densità di tiro uguale o inferiore a 9 g/cm^3 devono avere una velocità alla volata (V1.5) di almeno 400 m/s.

3) Le cartucce di tiro con densità dei pallini superiore a 9 g/cm^3 devono avere una velocità alla volata (V1.5) superiore ad almeno 375 m/s.

(2) Il diametro massimo dei pallini nelle cartucce deve essere di 4 mm.

(3) Le cartucce a sfera nei fucili a canna liscia non possono essere utilizzate per la caccia o il tiro.

(4) Le cartucce a pallini con pallini di piombo non possono:

1) essere acquistate, trasportate o utilizzate per la caccia o il tiro; oppure

2) essere trasportate o utilizzate per il tiro al volo, anche ai poligoni di tiro.

Articolo 3. Le munizioni da caccia per armi a canna rigata possono essere utilizzate per la caccia e il controllo delle specie elencate nell'allegato 1, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi specificati.

(2) Nelle munizioni da caccia per armi a canna rigata per la caccia o il controllo della selvaggina di classe 1 e 2 (cfr. allegato 1), il proiettile deve essere a espansione o a frammentazione.

(3) I proiettili delle munizioni da caccia per armi a canna rigata contenenti una concentrazione di piombo pari o superiore all'1 % in peso non possono essere trasportati o utilizzati per la caccia o il controllo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.

(4) Le munizioni da caccia a percussione anulare o le munizioni da caccia sparate con armi aeree o a molla sono esentate dall'obbligo di cui al paragrafo 3.

(5) Le armi in grado di utilizzare munizioni BMG di calibro 50 non possono essere utilizzate per la caccia e il tiro.

Caccia con arco e frecce

Articolo 4. Chi ha superato l'esame di caccia con l'arco, o l'esame equivalente previsto dall'ordinanza sulle licenze di caccia, ha il diritto di utilizzare il tipo di arco per il quale è stato esaminato.

(2) Tutte le specie di mammiferi e uccelli, ad eccezione di ~~cervo, daino, sika,~~ mufloni e cinghiali, possono essere cacciate con arco e frecce.

(3) Solo archi e frecce che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati per la caccia con l'arco.

Articolo 5. Requisiti per l'arco e le frecce:

1) Per la caccia con l'arco a cervi, daini e sika, l'energia d'impatto (E0) deve essere di almeno 80 joule e il peso della freccia non deve essere inferiore a 33 grammi.

2) Nella caccia al capriolo, alla volpe, alla lepre e all'oca, l'energia d'impatto (E0) deve essere di almeno 40 joule e il peso della freccia non può essere inferiore a 25 g. Tuttavia, l'energia d'impatto quando si utilizza una punta meccanica deve essere di almeno 70 joule.

3) Nella caccia ad altre specie di selvaggina, l'energia d'impatto (E0) deve essere di almeno 40 joule e il peso della freccia non può essere inferiore a 20 g. Tuttavia, l'energia d'impatto quando si utilizzano punte smussate deve essere di almeno 70 joule.-

4) Gli stabilizzatori utilizzati non devono superare i 35 cm. Non è consentito l'uso di poggiafreccia o di altri dispositivi che consentano di scoccare più di

~~una freccia alla volta. I dispositivi che funzionano con pre-tensionamento la corda non possono essere utilizzati. Quando si caccia selvaggina volatile con punte acuminate o simili, si devono usare frecce flu flu.~~

~~5) I dispositivi che funzionano con pre-tensionamento la corda non possono essere utilizzati.~~

~~6) Quando si caccia selvaggina volatile con punte acuminate o simili, si devono usare frecce flu flu.~~

(2) Requisiti per le punte delle frecce (punta della freccia):

~~1) Per la caccia al cervo, al daino e al sika, la punta deve essere fissa, avere almeno 3 lame e un diametro di taglio di almeno 25 mm.~~

~~2) Nella caccia al capriolo, alla volpe, alla lepre e all'oca, la punta deve avere almeno 3 lame e un diametro di taglio di almeno 25 mm.~~

~~2)3) Per la caccia al cervo, al daino, al sika, al capriolo, alla volpe, alla lepre o all'oca non è consentito l'uso di punte smussate.~~

~~34) Per la caccia a specie di selvaggina diverse dal cervo, dal daino, dal sika, dal capriolo, dalla volpe, dalla lepre o dall'oca, la punta deve essere almeno bipala e avere un diametro di taglio di almeno 20 mm o essere una punta smussata con almeno 16 mm di superficie d'impatto.~~

~~45) La punta deve essere in acciaio e non può essere spinata.~~

~~56) La punta non può essere esplosiva o velenosa.~~

Articolo 6. I cacciatori autorizzati che hanno sparato con arco e frecce a un cervo rosso, daino o sika devono segnalarlo digitalmente all'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente, a meno che non siano stati esentati dal collegamento alla posta digitale (si veda l'ordinanza sulla gestione della posta digitale da parte dei mittenti pubblici). Tali segnalazioni devono essere effettuate per ogni abbattimento o selvaggina uccisa e possono essere presentate nel corso dell'annata venatoria in questione. Tuttavia, le relazioni devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno di caccia successivo.

(2) Una relazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

1) La specie di selvaggina uccisa o abbattuta.

2) Il tipo di arco e il tipo di freccia utilizzati e il tipo di caccia durante il tiro o l'abbattimento.

3) Ora, data e luogo della caccia.

4) Se è stato chiamato un conduttore di cani autorizzato, come previsto dall'ordinanza sulla ricerca della selvaggina e sull'abbattimento della selvaggina ferita.

5) Una descrizione dettagliata dei colpi sparati.

(3) Ulteriori dettagli su tali relazioni sono disponibili sul sito web dell'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente.

Esenzioni, sanzioni ed entrata in vigore

Articolo 67. In casi eccezionali, l'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può concedere deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5,

dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4.2, dell'articolo 3, paragrafo 1, [dell'articolo 5](#) e dell'articolo [56, paragrafo 1](#).

(2) Le decisioni dell'Agencia danese per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'ordinanza non possono essere impugnate dinanzi ad altre autorità amministrative.

Articolo 78. Fatte salve eventuali sanzioni di entità maggiore previste da altre normative, saranno inflitte sanzioni a chiunque

- 1) violi l'articolo 1, paragrafi da 4 a 7, l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 o l'articolo 4, paragrafo 1;
- 2) nella caccia o nel tiro, utilizzi armi da fuoco o munizioni in modo diverso da quello consentito dall'articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, paragrafi 1 e 2, articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 5;
- 3) nella caccia con l'arco, utilizzi tipi di archi o frecce diversi da quelli consentiti dall'articolo 4, paragrafo 3; oppure
- 4) pratichi la caccia all'arco di specie di selvaggina diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.

(2) La pena può essere aumentata a 2 anni di reclusione se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza e se tale violazione:

- 1) ha causato un danno significativo agli interessi che la legge intende proteggere (cfr. articolo 1, paragrafo 1, della legge) o ne ha comportato il rischio; oppure
- 2) ha ottenuto o cercato un vantaggio economico per sé o per altri.

(3) Le imprese e simili (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente ai sensi delle disposizioni di cui al capo 5, ~~articolo 8~~, del codice penale danese. ~~La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.~~

Articolo 9. La presente ordinanza entra in vigore il 1 dicembre 2023.

(2) Il decreto n. ~~1397971~~ del ~~22 settembre 2020~~~~21 giugno 2022~~ sulle armi e munizioni utilizzabili per la caccia, ecc. è abrogato, fatto salvo il punto 3) ~~di cui sotto~~.

(3) Per quanto riguarda il piombo nei proiettili delle munizioni da caccia per armi a canna rigata (cfr. articolo 3, paragrafo 3), le norme finora applicabili del decreto n. 1397 del 22 settembre 2020 - sulle armi e munizioni utilizzabili per la caccia, ecc. - resta in vigore fino al 31 marzo 2024. -

Il ministero dell'Ambiente e dei Prodotti alimentari danese, [data]

[Lea Wermelin](#)

~~/ Anne Marie Vægter Rasmussen~~
[Magnus Heunicke](#)
[/ Katrine Nissen](#)

Allegato 1

Munizioni da caccia per armi a canna rigata che possono essere utilizzate per la caccia e il tiro della selvaggina

Classe	Specie di	Munizioni da caccia ammesse (cfr. articolo 3)
--------	-----------	-----------------------------------------------

	selvaggina					
		Diametro del pallino non inferiore a 6 mm (.236') ed energia d'impatto E ₁₀₀ minimo 2000 J. ¹	Diametro del pallino non inferiore a 5,5 mm (.217') ed energia d'impatto E ₁₀₀ minimo 800 ² 800 J. ²	Energia d'impatto E ₁₀₀ minimo 175 ³ 175 J ³	Energia d'impatto E ₀ minimo 150 ⁴ 150 J ⁴	Velocità alla volata V ₀ almeno 200 m/s Se il propellente è l'aria, il diametro del pallino deve essere di almeno 5,5 mm
1	Cervo rosso Daino, sika, muflone, cinghiale	x				
2	Capriolo Foche	x	x			
3	Volpe Procione Cane procione Lepre Coypu Cormorano Oche	x	x	x		
4	Faina Furetto Visone Coniglio selvatico Topo muschiato Selvaggina alata Folaga Anatre Gabbiani	x	x	x	x	
5	Piccioni Corvo Uccelli trampolieri Storno	x	x	x	x	x

¹ Per es. calibri 243, 6.5x55, 270, 308, 30-06.

² Per es. calibri 22-250, 222, 223.

³ Per es. calibro 17 Rem, 22 Hornet, 221 Rem, 17 HMR.

⁴ Per es. calibro 22 LR.

1) L'ordinanza contiene disposizioni che attuano parti della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, Gazzetta ufficiale 2010, L 20, pag. 7, modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente, a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia, Gazzetta ufficiale 2013, L 158, pag. 193, e parti della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, Gazzetta ufficiale 92, n. L 206, pag. 7, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia ambientale a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia, Gazzetta ufficiale 2013, n. L 158, pag. 193. La presente ordinanza è stata notificata sotto forma di progetto in conformità alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).